

Il Sole 24 Ore

Lavoro

Formula intermittente e orari da pre-comunicare alla Dtl

Il quesito riguarda la comunicazione preventiva prevista per il **lavoro** intermittente.

Come ci si deve regolare nel caso in cui un lavoratore (cameriere, pizzaiolo o addetto a una discoteca) inizi il proprio turno, per esempio, il sabato sera alle 23 e termini il **lavoro** alle 2 di domenica mattina? Quali sono i giorni da indicare nel modulo? Sia il sabato che la domenica (quindi risulterebbero lavorate, anche ai fini previdenziali e per la Naspi, due giornate) oppure solo il sabato, giorno di inizio della prestazione lavorativa?

Inoltre, qualora il lavoratore (barista in discoteca), per il quale è già stata effettuata preventivamente la comunicazione per la domenica (poiché inizia effettivamente il turno alle ore 0.30 di domenica), venga a trovarsi nel locale già dalle ore 23.30, per il tempo necessario alla vestizione e alla presa in carico dell'attività, l'azienda incorrerebbe nella sanzione amministrativa?

Circa la modalità di comunicazione della chiamata del **lavoro** intermittente, il Dlgs 81/2015, all'articolo 15, comma 3, dispone che «prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di **lavoro** è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del **lavoro** competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del **Ministro** del **lavoro** e delle politiche sociali, di concerto con il **Ministro** per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del Dlgs 124/2004». Pertanto, riguardo alla prima domanda, se l'attività lavorativa inizia il sabato e termina la domenica, nella comunicazione preventiva obbligatoria dovranno essere indicate entrambe le giornate.

Passando alla seconda questione posta, va tenuto conto che con l'espressione "orario di **lavoro**" si fa riferimento a «qualsiasi periodo in cui il lavoratore resta a disposizione del proprio datore di **lavoro**, nell'esercizio delle sue attività lavorative o delle sue funzioni» (articolo 1, comma 2, lettera a, del Dlgs 66/2003), con esclusione degli intervalli di tempo in cui il dipendente gode della piena disponibilità.

Qualora il datore di **lavoro** imponga ai propri dipendenti l'utilizzo di divise aziendali, e imponga



Il Sole 24 Ore

Lavoro

altresì i tempi e i luoghi di vestizione (pretendendo che la divisa venga indossata e tolta nel luogo di **lavoro**), il tempo necessario per la vestizione/svestizione rientra nell'orario di **lavoro**, in quanto attività ausiliaria al corretto svolgimento dell'attività lavorativa, imposta dallo stesso datore. Peraltro, nel caso in esame, sembra che sussista non solo l'esigenza di vestizione, ma anche quella di presa in carico dell'attività pendente. Considerato quanto sopra, si ritiene quindi che, nel caso considerato, l'attività lavorativa inizi alle 23.30 del sabato, e che di conseguenza la comunicazione vada effettuata antecedentemente a tale orario.